



Comune di Rieti
Provincia di Rieti

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO
COMUNALE DI VOLONTARI DI
PROTEZIONE CIVILE**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 76 del 19/11/2010

Articolo 1
(costituzione)

E' costituito il "Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile città di Rieti" (di seguito Gruppo), a cui possono aderire cittadini maggiorenni di ambo i sessi, residenti nel Comune, o eccezionalmente nei Comuni limitrofi. La sede di Gruppo Comunale è presso i locali del C.O.I. siti in Rieti via della Foresta n.1.

Art.2
(obiettivi)

I volontari prestano la loro opera a titolo gratuito e senza fini di lucro o vantaggi personali nell'ambito della Protezione Civile, in attività di previsione, prevenzione, soccorso in situazioni di emergenza e ripristino post-emergenza delle normali condizioni di vita, ed in supporto alla pubblica Amministrazione, per la predisposizione del piano comunale di Protezione Civile e per ogni altra criticità riferita alla Protezione Civile ed al Soccorso Pubblico, su disposizione del Sindaco o di un suo delegato: Il Gruppo comunale può operare al di fuori dei confini comunali, o all'estero previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato.

Art.3
(criteri di iscrizione e ammissione)

L'ammissione al Gruppo è subordinata a:

- presentazione apposita domanda;
- all'accettazione della stessa da parte del Sindaco (o Assessore delegato), la cui decisione deve essere motivata;
- **presentazione del certificato del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti;**
- presentazione di certificato medico di "sana e robusta costituzione fisica" che attesti l'idoneità psicofisica in relazione all'attività da svolgere;
- presentazione al momento dell'iscrizione di n.2 fotografie formato tessera e compilazione della scheda notizie/curriculum.

I volontari ammessi, dovranno seguire al più presto un corso di qualificazione di cui all'art.5;
E' preclusa l'appartenenza del singolo volontario a più gruppi, e/o associazioni di Protezione Civile;

Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa:
I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza, la qualifica ed ogni altra informazione ritenuta utile ed opportuna.

Art.4
(responsabilità)

Il Sindaco, in ottemperanza all'art.15 della legge 225/92 è il responsabile unico del Gruppo, è il garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento e nomina un coordinatore che ha la responsabilità del Gruppo durante le sue attività.

Il coordinatore, dura in carica quanto il mandato del Sindaco, salvo revoca o decadenza automatica nel caso di elezioni anticipate.

Art.5
(addestramento)

I volontari vengono addestrati tramite tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, dei Comuni ed altri individuati fra gli Enti che per compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei.
L'Amministrazione comunale provvede compatibilmente con la disponibilità finanziaria a fornire l'equipaggiamento ai volontari del Gruppo comunale.

Art.6
(specializzazioni)

All'interno del Gruppo possono essere formate Unità Operative specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.
Il coordinatore del Gruppo può nominare singoli responsabili delle Unità Operative a fini organizzativi:

Art.7
(emergenza)

Il Gruppo, in emergenza, fa capo ed opera alle dipendenze dirette del Sindaco o suo delegato.

Art.8
(doveri)

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art.2 con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione: Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcun'attività contrastante con le finalità indicate:
I volontari che senza comunicazione alcuna non risponderà alle attivazioni operative (emergenza o esercitazione) per 3 (tre) volte consecutive incorrerà nelle sanzioni di cui all'art.10.

Art.9
(diritti)

Ai volontari, saranno garantiti, nei limiti della copertura di bilancio, ai sensi degli artt.9 e 10 del D.P.R. 8 febbraio 2001 n.194 i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale, al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro stesso al quale, ne faccia richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;
- c) copertura assicurativa: i componenti del Gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione secondo le modalità previste dall'art.4 della legge 11 agosto 1991 n.266;
- d) per quanto riguarda studenti universitari e/o scuole medie superiori già maggiorenni, impiegati in attività di protezione civile, verrà rilasciata, a richiesta, giustificazione da presentare al Capo Istituto;
- e) rimborso delle spese sostenute sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture,denunce alle autorità di Pubblica Sicurezza, certificazioni pubbliche, ecc...), previa preventiva autorizzazione e successivo accertamento del Dirigente comunale di Protezione Civile. Su parere del Dirigente preposto, il Sindaco provvede a rimborsare le spese, documentate entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti e per le attività preventivamente autorizzate.

Art.10
(provvedimenti disciplinari)

Il coordinatore del Gruppo è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.
L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al Gruppo. Le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata su disposizione del Sindaco, ad insindacabile giudizio dello stesso, e l'eventuale successiva espulsione sentito l'interessato ed il coordinatore del Gruppo:
in caso di espulsione o dimissioni dal Gruppo, il volontario dovrà restituire tutto il materiale e le sue attrezzature ad esso affidate.

Art.11
(composizioni)

Presso la Segreteria del Comune è costituito l'Albo comunale del Volontariato di Protezione Civile, che comprende i singoli cittadini per concorrere a costituire il Gruppo comunale di cui all'art.1.
Il Comune inoltrerà richiesta di inserimento del Gruppo nell'Elenco Nazionale delle Associazioni di Volontariato, al Dipartimento della Protezione Civile e nell'albo dei Gruppi comunali della Regione Lazio.

Art.12
(norme finali)

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla pianificazione Comunale, Provinciale, e Nazionale nonché alla legislazione vigente in materia a carattere Nazionale e Regionale.

Art.13
(norme di attuazione)

Detto regolamento sarà inviato, per opportuna conoscenza alle Amministrazioni Locali, Regionali, Nazionali competenti in materia di Protezione Civile:
Di esso se ne darà pubblicità con i mezzi più idonei.